

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
10 APRILE 1997, N. 12

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1997
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/1997
- Art. 3 - Modificazione all'articolo 12 della l.r. 12/1997
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 12/1997
- Art. 5 - Modificazione all'articolo 15 della l.r. 12/1997
- Art. 6 - Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1997
- Art. 7 - Modificazione all'articolo 17 della l.r. 12/1997
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 12/1997
- Art. 9 - Inserimento dell'articolo 41bis alla l.r. 12/1997
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 12/1997

CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
9 SETTEMBRE 1999, N. 30

- Art. 11 - Modificazione all'articolo 3 della l.r. 30/1999
- Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
10 APRILE 1997, N. 12

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1997)

- 1. L'articolo 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 8 du 22 mars 2000,

modifiant les lois régionales n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) et n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement – «Azienda regionale per l'edilizia residenziale»).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 12 DU 10 AVRIL 1997

- Art. 1^{er} - Remplacement de l'article 9 de la LR n° 12/1997
- Art. 2 - Remplacement de l'article 10 de la LR n° 12/1997
- Art. 3 - Modification de l'article 12 de la LR n° 12/1997
- Art. 4 - Remplacement de l'article 13 de la LR n° 12/1997
- Art. 5 - Modification de l'article 15 de la LR n° 12/1997
- Art. 6 - Modification de l'article 16 de la LR n° 12/1997
- Art. 7 - Modification de l'article 17 de la LR n° 12/1997
- Art. 8 - Remplacement de l'article 18 de la LR n° 12/1997
- Art. 9 - Insertion de l'article 41 bis de la LR n° 12/1997
- Art. 10 - Remplacement de l'article 42 de la LR n° 12/1997

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 30 DU 9 SEPTEMBRE 1999

- Art. 11 - Modification de l'article 3 de la LR n° 30/1999
- Art. 12 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 12 DU 10 AVRIL 1997

Art. 1^{er}

(Remplacement de l'article 9 de la LR n° 12/1997)

- 1. L'article 9 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997

(Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Acquisti)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione alle esigenze di intervento delle varie strutture dell'Amministrazione regionale.

2. Nel programma degli acquisti sono indicati:

- a) le strutture richiedenti gli acquisti;
- b) la tipologia dei beni;
- c) i comuni ove i beni sono ubicati;
- d) la destinazione prevista per i beni.

3. All'acquisto dei beni elencati nel programma provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

4. In casi di necessità ed urgenza è consentito, con deliberazione del Consiglio regionale, l'acquisto di beni non inseriti nel programma.

5. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici.

6. L'acquisto di beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

7. In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove, deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 10 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
(Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla Giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. La Giunta regionale individua i casi in cui il bene è ceduto in godimento con provvedimento dirigenziale.

3. I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta da idonei avvisi

(Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

«Art. 9
(Achats)

1. Le Gouvernement régional soumet chaque année au Conseil régional le plan des achats immobiliers qu'il entend effectuer au cours de l'année sur la base des exigences d'intervention des diverses structures de l'Administration régionale.

2. Ledit plan des achats indique :

- a) Les structures ayant demandé de procéder aux achats ;
- b) Le type de biens en question ;
- c) Les communes où sont situés lesdits biens ;
- d) La destination prévue des biens susmentionnés.

3. L'achat des biens inclus dans le plan est effectué par le Gouvernement régional sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

4. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'achat des biens non inclus dans le plan est possible sur délibération du Conseil régional.

5. Le Gouvernement régional et le Conseil régional peuvent procéder aux achats nécessaires à la Région par des marchés négociés précédés, si cela est possible, par des avis publics.

6. L'achat des biens immeubles est autorisé lorsque les biens du patrimoine régional ne répondent pas aux finalités prévues.

7. En cas d'achat d'un bien immeuble destiné à accueillir une activité institutionnelle qui, auparavant, était exercée ailleurs, la nouvelle destination du bien libéré doit être indiquée.».

Art. 2
(Remplacement de l'article 10 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 10 de la loi régionale n° 12/1997 est remplacé comme suit :

«Art. 10
(Bail, location, prêt à usage)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible de la Région peuvent être donnés à bail, loués ou prêtés à usage par le Gouvernement régional, aux termes des dispositions du code civil et des lois spéciales.

2. Le Gouvernement régional établit dans quels cas la jouissance d'un bien peut être accordée par acte de dirigeant.

3. La passation des contrats de bail et de location peut avoir lieu à l'issue d'un marché négocié précédé de la publi-

pubblici; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa. Qualora alla gara ufficiosa partecipi un ente pubblico questo è preferito, a parità di condizioni, agli altri partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili.

4. È consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalità di cui all'art. 18.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)), per le locazioni di unità abitative a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

6. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

7. È facoltà dell'Amministrazione regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 3, assegnare in locazione unità immobiliari del proprio patrimonio a soggetti occupanti unità immobiliari di proprietà regionale di cui è necessario ottenere la disponibilità per adibirle ad attività tendenti al conseguimento di fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.».

Art. 3

(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«1bis. Per la gestione dei beni immobili da destinare ad uso abitativo, commerciale e alberghiero, la Regione può avvalersi direttamente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement).».

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 13 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 13
(Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concreta-

cation d'avis. Si plusieurs demandes sont déposées, il est procédé au marché à titre officieux. Si un établissement public participe audit marché officieux, sa candidature est retenue en priorité, à égalité des autres conditions. Lesdits contrats ne sont pas renouvelables.

4. Il est possible de procéder à des marchés négociés sans publication d'avis pour des raisons motivées ou lorsque le contrat est passé avec des établissements publics. Le marché est passé sur la base du loyer établi, compte tenu des prix du marché, suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

5. Les dispositions de la loi régionale n° 43 du 9 août 1994 portant désaffectation de biens du patrimoine immobilier régional en application du 1^{er} alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 (Loi de finances pour les années 1994/1996) restent en vigueur pour les unités d'habitation louées à des personnes de plus de soixante ans ou à des foyers dont l'un des membres est handicapé.

6. La jouissance des biens immeubles du patrimoine disponible de la Région peut être accordée, à titre gratuit, exclusivement à des organismes sans but lucratif pour l'exercice de leurs activités institutionnelles, si l'intérêt public de celles-ci aux plans social, culturel ou éducatif est reconnu par la Région.

7. L'Administration régionale, par dérogation aux procédures visées au 3^e alinéa du présent article, peut louer des unités immobilières appartenant à son patrimoine à des sujets qui occupent des unités immobilières qui lui appartiennent et dont elle a besoin pour l'exercice de ses activités institutionnelles ou qu'elle veut rénover ou restaurer.».

Art. 3

(Modification de l'article 12 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 1^{er} alinéa de l'article 12 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

«1 bis. Pour la gestion des biens immeubles à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, la Région peut avoir recours directement à l'Agence régionale pour le logement visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 portant institution de l'Agence régionale pour le logement – «Azienda regionale per l'edilizia residenziale.».

Art. 4

(Remplacement de l'article 13 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 13 de la loi régionale n° 12/1997 est remplacé comme suit :

«Art. 13
(Aliénation des biens)

1. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional – en vue de son approbation – la liste des biens immeubles du patrimoine disponible ne pouvant être

mente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalità.

2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito.

3. Eccezione fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla Giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18.

4. La Giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.

5. In caso di necessità ed urgenza è consentita, con deliberazione del Consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

6. È consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18, quando:

- a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto;
- b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima è superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici;
- c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadramento della proprietà fondiaria;
- d) si tratti di cessioni a società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.

7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta regionale.

8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale la gara o altra modalità di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali compe-

concretamente destinati ad accogliere un servizio pubblico e per i quali il titolare intende avviare una procedura di alienazione, di cui il titolare indica le modalità.

2. Pour des raisons particulières d'intérêt public, l'aliénation de biens en faveur d'établissements publics n'exerçant aucune activité à caractère économique peut avoir lieu à titre gratuit.

3. À l'exception des aliénations visées au 2^e alinéa du présent article et des aliénations en faveur des communes, réglementées par la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation au profit des communes de biens immeubles appartenant à la Région), les aliénations des biens du patrimoine régional sont décidées par le Gouvernement régional et effectuées par voie de vente publique sur la base d'une mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi.

4. Le Gouvernement régional établit dans quels cas l'aliénation d'un bien peut être effectuée par acte de dirigeant.

5. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'aliénation des biens non inclus dans la liste visée au 1^{er} alinéa du présent article est possible sur délibération du Conseil régional.

6. Il est possible d'aliéner les biens inclus dans la liste approuvée par le Conseil régional, au sens du 1^{er} alinéa du présent article, par marché négocié, sans modification de la mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi, dans les cas suivants :

- a) Lesdits biens ont fait l'objet d'au moins un marché public infructueux ;
- b) La mise à prix ne dépasse pas le montant de 200 millions de liras (103 291,38 euros) ; si le montant de ladite mise à prix dépasse 100 millions de liras (51 645,69 euros) le marché doit être précédé par des avis public prévus à cet effet ;
- c) Il s'agit de biens situés dans des zones agricoles ; dans ce cas le marché négocié doit être passé avec les propriétaires voisins aux fins du remembrement foncier ;
- d) Il s'agit de cessions en faveur de sociétés auxquelles participent principalement des organismes publics, aux fins de la réalisation d'ouvrages et d'installations ou de la fourniture de services publics ou d'intérêt public ;
- e) Il s'agit de cessions en faveur de personnes publiques ou à des personnes privées sans but lucratif, pour des raisons particulières d'intérêt public.

7. Les montants visés à la lettre b) du 6^e alinéa du présent article peuvent être rajustés chaque année par le Gouvernement régional.

8. Quant à l'aliénation d'immeubles destinés à des activités industrielles et artisanales, le marché ou les autres modalités d'aliénation possibles doivent être précédés d'un marché négocié avec les sujets qui occupent l'immeuble en vertu d'un prêt à usage ou d'un contrat de location, sur avis

tenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

9. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia.

10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilità e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal Consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalità ordinarie.

11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.».

Art. 5

(Modificazione all'articolo 15 della l.r. 12/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico della controparte sia superiore al cinquanta per cento del valore del bene di proprietà regionale.».

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«2bis. Ai soggetti pubblici che non esercitano attività economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.».

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione. La costituzione è disposta dalla Giunta regionale.».

Art. 7

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«1bis. Gli oneri, i pesi od i vincoli contenuti in atti di liberalità a favore della Regione possono essere adempiuti anche in deroga alle previsioni della presente legge.».

favorable des structures régionales compétentes en matière d'industrie ou d'artisanat et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

9. Quant à l'aliénation des droits de copropriété, toute procédure d'aliénation ne peut être entamée qu'après que le bien a été offert aux autres copropriétaires, en fonction des quotes-parts de chacun, sauf en cas de renonciation.

10. Les tronçons de route désaffectés sont aliénés aux propriétaires voisins, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent, au moyen d'un marché négocié, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de voirie et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi. Les tronçons de route désaffectés ne sont pas inclus dans la liste approuvée par le Conseil régional, visée au 1^{er} alinéa du présent article. Si le marché négocié est déclaré infructueux l'aliénation a lieu suivant les modalités ordinaires.

11. En tout état de cause les droits de préemption restent en vigueur.».

Art. 5

(Modification de l'article 15 de la LR n° 12/1997)

1. Le 3^e alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1997 est remplacé par l'alinéa suivant :

«3. L'échange de biens immeubles n'est pas autorisé si la soule éventuelle à la charge du cocontractant dépasse 50 p. 100 de la valeur du bien propriété régionale.».

Art. 6

(Modification de l'article 16 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 2^e alinéa de l'article 16 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

«2 bis. Les droits visés au 2^e alinéa du présent article peuvent être attribués aux organismes publics n'exerçant aucune activité à caractère économique.».

2. Le 3^e alinéa de l'article 16 de la LR n° 12/1997 est remplacé par l'alinéa suivant :

«3. La constitution de droits réels de jouissance sur des biens immeubles propriété de tiers en faveur de la Région est autorisée dans tous les cas où cela s'avère avantageux et utile pour l'Administration. Ladite constitution est décidée par le Gouvernement régional.».

Art. 7

(Modification de l'article 17 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 1^{er} alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

«1 bis. Il est possible de s'affranchir des dépenses, des charges et des obligations visées aux actes de libéralité en faveur de la Région même par dérogation aux dispositions de la présente loi.».

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 18 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Valutazione)

1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono determinate dalla Giunta regionale.».

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 41bis alla l.r. 12/1997)

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 41bis
(Disposizione finale)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'Amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici ed accordi di programma.».

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 42 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 42
(Norme transitorie)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione

Art. 8

(Modification de l'article 18 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 18 de la LR n° 12/1997 est remplacé comme suit :

«Art. 18
(Estimation)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 2^e alinéa du présent article, il appartient à la structure régionale compétente en matière de patrimoine de procéder à l'estimation de la valeur d'un bien. À cet effet, il peut être fait appel à des professionnels d'autres structures régionales compétentes en fonction du bien ou, dans des cas particuliers ou complexes et pour des motifs valables, à des experts n'appartenant pas à l'Administration, au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

2. L'estimation de la valeur des biens d'intérêt historique, archéologique et artistique est effectuée, suivant les modalités visées au 1^{er} alinéa du présent article, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels

3. La valeur d'un bien inventorié est déterminée sur la base des coûts supportés pour l'achat, la construction ou l'amélioration dudit bien et sur la base d'autres éléments tels que les réévaluations, les dépréciations et les amortissements, dont les modalités d'application sont déterminées par le Gouvernement régional.».

Art. 9

(Insertion de l'article 41 bis dans la LR n° 12/1997)

1. Après l'article 41 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'article suivant :

«Art. 41 bis
(Disposition finale)

1. Il est possible de déroger aux dispositions visées à la présente loi pour des raisons motivées d'intérêt public ou d'avantage économique pour l'Administration dans les cas de constitution de droits personnels ou réels de jouissance, constituant des prestations prévues par des dispositions juridiques complexes visées à la législation en vigueur, telles que les conventions entre établissements publics et les accords de programme.».

Art. 10

(Remplacement de l'article 42 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 42 de la LR n° 12/1997 est remplacé comme suit :

«Art. 42
(Dispositions transitoires)

1. La Région procède à la mise à jour des inventaires et à

dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2000.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli artt. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000.».

CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
9 SETTEMBRE 1999, N. 30

Art. 11
(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 30/1999)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale – Agence régionale pour le logement) è aggiunta la seguente:

«dbis) gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della Regione autonoma della Valle d'Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso abitativo, commerciale e alberghiero.».

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 65

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4658 del 13.12.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 16.12.1999;
- assegnato alla 2ª Commissione consiliare permanente in data 24.12.1999;
- esaminato dalla 2ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.01.2000 e relazione del Consigliere BORRE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.2000, con deliberazione n. 1141/XI;

la reconstitution de l'état du patrimoine, aux termes des dispositions de la présente loi, avant le 31 décembre 2000.

2. Les usages à titre gratuit visés aux art. 10 et 25 de la présente loi sont régularisés par acte du Gouvernement régional avant le 31 décembre 2000.

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 30 DU 9 SEPTEMBRE 1999

Art. 11
(Modification de l'article 3 de la LR n° 30/1999)

1. Après la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement – «Azienda regionale per l'edilizia residenziale») est ajoutée la lettre suivante :

«d bis) De la gestion du patrimoine immobilier régional à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, si ladite gestion lui est confiée au sens de la législation en vigueur en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste.».

Art. 12
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 22 mars 2000.

Le président,
Dino viérin

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 65

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4658 du 13.12.1999);
- présenté au Conseil régional en date du 16.12.1999;
- soumis à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 24.12.1999;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.01.2000 et rapport du Conseiller BORRE;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10.02.2000, délibération n° 1141/XI;

- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.02.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.03.2000.

- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.02.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.03.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
22 MARZO 2000 N. 8.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

«(Acquisti).

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base delle disponibilità di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione.
2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilità si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.
3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale può procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici.
4. L'acquisto dei beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.
5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.»

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

«(Affitto, locazione, comodato).

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.
2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'esplicitamento di gara ufficiosa.
3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)) per le locazioni di unità abi-

tative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.»

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione.»

Nota all'articolo 4:

⁽⁴⁾ L'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

«(Alienazione dei beni).

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalità.
2. Eccezione fatta per le alienazioni a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'art. 18.
3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica.
4. Il valore di cui al comma 3 può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale.
5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora ciò risulti funzionale al riquadramento della proprietà fondiaria.
6. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi.
7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.»

Nota all'articolo 5:

⁽⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:

«La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprietà regionale.»

Note all'articolo 6:

⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevede quanto segue:
«Sui beni di proprietà della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attività produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale.»

⁽⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:
«La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione.»

Nota all'articolo 7:

⁽⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevede quanto segue:
«Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico.»

Nota all'articolo 8:

⁽⁹⁾ L'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:
«(Valutazione e prezzo).
1. Il valore di stima è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni

all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 41 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevede quanto segue:
«(Trattative dirette).
1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.»

Nota all'articolo 10:

⁽¹¹⁾ L'articolo 42 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 prevedeva quanto segue:
«(Norme transitorie).
1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998.
2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Nota all'articolo 11:

⁽¹²⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 prevede quanto segue:
«d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione.»

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Loi régionale n° 9 du 22 mars 2000,

modifiant la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 17 du 22 juillet 1996, n° 45 du 27 mai 1998 et n° 7 du 19 mars 1999.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) è inserito il seguente:

«4bis. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.»

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 30bis)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 30bis
(Passaggi interni)

1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura adeguata per ciascuna posizione.

2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano e per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. I passaggi interni di cui al comma 1 avvengono mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta.

4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3 ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse.

5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4

Art. 1^{er}
(Modification de l'article 2)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, est ajouté l'alinéa suivant :

«4bis. L'attribution de toute rémunération peut uniquement être décidée par convention collective ou par contrat individuel passé suivant les modalités susmentionnées. Les dispositions législatives, réglementaires ou administratives attribuant des augmentations de salaire non sanctionnées par une convention ou un contrat cessent de déployer leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouveau contrat afférent au personnel concerné. Tout excédent de rémunération ainsi déterminé est résorbé dans la mesure et selon les modalités fixées par les conventions collectives et le montant des économies réalisées est inclus dans les fonds destinés au financement des dites conventions.»

Art. 2
(Insertion de l'article 30bis)

1. Après l'art. 30 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998, est ajouté l'article suivant :

«Art. 30bis
(Passages internes)

1. Le règlement de chaque établissement public fixe le pourcentage de postes vacants d'une catégorie d'emplois qui peut être pourvu par le recours au passage de fonctionnaires d'une catégorie à une autre du système de classification des personnels non dirigeants. Dans le respect des principes constitutionnels et de ceux de la présente loi, ledit règlement doit garantir, pour chaque catégorie d'emplois, la disponibilité d'un nombre adéquat de postes en vue du recrutement de candidats n'appartenant pas à l'établissement concerné.

2. Les dispositions spéciales en vigueur pour le Corps forestier valdôtain et pour le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers demeurent inchangées.

3. Les passages internes visés au premier alinéa du présent article sont subordonnés à des procédures sélectives tendant à vérifier si les personnels intéressés justifient des conditions d'aptitude et/ou des compétences professionnelles requises.

4. Les conventions collectives passées au sens de la présente loi établissent les critères pour définir les procédures sélectives visées au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions que les intéressés doivent réunir pour y participer.

5. Les établissements publics fixent, par acte propre, la typologie des épreuves de sélection et les modalités d'éva-

disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

6. Riguardo alle forme di pubblicità ed alle modalità di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso dall'esterno.

7. Fino all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull'accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.».

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 36)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995 è sostituita dalla seguente:

«c) concertazione.».

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'articolo 30bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento.».

2. Il comma 4 dell'articolo 37, come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 45/1998, è sostituito dal seguente:

«4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei

l'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 30bis, comma 4, del regolamento regionale n° 6 del 11 dicembre 1996, in materia di accesso agli organici, conformemente ai principi sanciti dalla presente legge e al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995. Per la Regione, la presente decisione è presa per deliberazione del Governo regionale.

6. En ce qui concerne les formes de publicité et les modalités de déroulement des épreuves de sélection, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de concours externes, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Jusqu'à ce que les règlements et les actes susmentionnés soient approuvés et les conventions collectives prévues par le présent article soient signées, les établissements publics visés au premier article de la présente loi sont tenus d'appliquer le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, tel qu'il a été modifié par les règlements régionaux n° 4 du 28 avril 1998 et n° 3 du 17 août 1999.

Art. 3
(Modification de l'article 36)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 45/1995 est abrogée.

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacée :

«c) Concertation ; ».

Art. 4
(Modification de l'article 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé :

«1. La négociation collective pour le personnel des établissements publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi, peut comporter trois niveaux : régional, sectoriel et décentralisé. Elle porte sur toutes les matières relatives au rapport de travail et aux relations avec les syndicats – exception faite pour les matières réservées au législateur et aux actes normatifs et administratifs, au sens des dispositions de l'art. 3 de la présente loi – et sur les matières visées au quatrième alinéa de l'art. 30 bis. La négociation collective régit également le système de classification des personnels non dirigeants, ainsi que les titres d'études requis pour leur avancement.».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 45/1998, est ainsi remplacé :

«4. Les négociations sectorielle et décentralisée visent à conjuguer les exigences d'organisation des administrations ou des établissements et la sauvegarde des intérêts des personnels et des usagers. Elles portent sur les

limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico.».

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 38)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell'Amministrazione regionale, dei Comuni e Comunità montane e degli altri enti di cui all'art. 1. L'Amministrazione regionale, i Comuni e Comunità montane e gli altri enti di cui all'art. 1 definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l'organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di parte sindacale è quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformità agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 45/1995 è inserito il seguente:

«3bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all'art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie, è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di controllo gestionale o contabile dell'ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell'ente riguardo alla conformità sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore.»

Art. 6
(Abrogazione dell'articolo 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 45/1995 è abrogato.

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 42)

1. L'articolo 42 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 42
(Concertazione)

1. Ciascuno dei soggetti trattanti, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 43, può attivare la concertazione, per le materie previste dai contratti collettivi regionali del comparto

matières établies par les conventions collectives régionales du statut unique et ont lieu dans les limites fixées par ces dernières.».

Art. 5
(Modification de l'article 38)

1. Le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé :

«3. La négociation sectorielle concerne, séparément, l'Administration régionale, les Communes et les Communautés de montagne, ainsi que les autres établissements visés à l'art. 1^{er} de la présente loi. L'Administration régionale, les Communes et les Communautés de montagne, ainsi que les autres établissements visés à l'art. 1^{er} de la présente loi conviennent, au titre de chaque secteur, de l'organe habilité à fixer les orientations et nomment la délégation représentant la partie publique ainsi que son président. La délégation syndicale est la même que celle qui est habilitée à procéder à la négociation régionale du statut unique. Il appartient à l'organe qui a fixé les orientations de vérifier si le texte de la convention est conforme auxdites orientations. Passé quinze jours sans qu'aucune observation ne soit présentée, le président de la délégation chargée des négociations signe la convention au nom de la partie publique.».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 45/1995, l'alinéa suivant est inséré :

«3bis. La négociation décentralisée concerne tous les établissements visés à l'art. 1^{er} de la présente loi. Chacun desdits établissements choisit la délégation représentant la partie publique. Jusqu'à ce qu'une loi régionale réglemente les représentations syndicales unitaires, la délégation syndicale se compose des représentations syndicales des établissements et des syndicats qui ont signé la convention régionale du statut unique. Il appartient à l'organisme chargé du contrôle de la gestion ou de la comptabilité de l'établissement de vérifier le texte de la convention pour ce qui est de sa couverture financière, tandis que c'est le représentant légal de l'établissement qui se charge de vérifier si ledit texte est conforme aux dispositions de la convention collective régionale du statut unique et à celles de la convention sectorielle.».

Art. 6
(Abrogation de l'article 41)

1. L'art. 41 de la LR n° 45/1995 est abrogé.

Art. 7
(Remplacement de l'article 42)

1. L'art. 42 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé :

«Art. 42
(Concertation)

1. Chacun des sujets participant à la négociation peut, après avoir reçu les renseignements visés à l'art. 43, entamer les pourparlers relatifs aux matières prévues par les conventions

to unico. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.»

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 43)

1. L'articolo 43 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 43
(Informazione)

1. L'informazione si svolge sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico.»

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 66)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 66 della l.r. 45/1995 è aggiunto il seguente:

«6bis. Il primo contratto collettivo regionale del comparto unico che contenga una disciplina del sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, e dei titoli di studio, stabilisce tabelle di equiparazione tra la nuova disciplina contrattuale in materia e quella in essere alla data di entrata in vigore del contratto stesso. A decorrere da tale data, i riferimenti a qualifiche funzionali, livelli e titoli di studio contenuti in disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, sono sostituiti dai riferimenti al nuovo sistema contrattuale, sulla base delle suddette tabelle di equiparazione.»

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 66

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4642 del 13.12.1999);

collectives régionales du statut unique. La concertation a lieu, dans le cadre de rencontres organisées à cet effet, à compter du quatrième jour qui suit la réception de la demande y afférente, pendant une période de trente jours maximum. Un procès-verbal de ladite concertation est dressé, illustrant les positions des parties et les résultats auxquels elles sont parvenues.»

Art. 8
(Remplacement de l'article 43)

1. L'art. 43 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé :

«Art. 43
(Renseignements)

1. Les renseignements concernent les matières prévues par les conventions collectives régionales du statut unique et sont fournis selon les modalités fixées par lesdites conventions.»

Art. 9
(Modification de l'article 66)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 45/1995 est ajouté l'alinéa suivant :

«6bis. La première convention collective régionale du statut unique qui réglementera le système de classification des personnels non dirigeants et des titres d'études devra comprendre des tables d'équivalence sur la base desquelles tous grades, niveaux et titres d'études mentionnés dans des lois, règlements ou actes administratifs seront remplacés conformément audit système, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention susmentionnée.»

Art. 10
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 22 mars 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 66

– à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4642 du 13.12.1999);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- presentato al Consiglio regionale in data 16.12.1999;- assegnato alla 2^a Commissione consiliare permanente in data 22.12.1999;- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.01.2000 e relazione del Consigliere OTTOZ;- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.2000, con deliberazione n. 1143/XI;- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.02.2000;- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.03.2000. | <ul style="list-style-type: none">- présenté au Conseil régional en date du 16.12.1999;- soumis à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 22.12.1999 ;- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.01.2000 et rapport du Conseiller OTTOZ;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10.02.2000, délibération n° 1143/XI;- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.02.2000;- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.03. 2000. |
|--|---|

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
22 MARZO 2000 N. 9.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :
«*I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III della presente legge; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.*».

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 prevede quanto segue :

«(Assunzioni)

1. *Il reclutamento del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:*
 - a) *concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;*
 - b) *corso-concorso pubblico;*
 - c) *chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), previa selezione. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo, e non solo della minorazione fisica o psichica.*
2. *L'accesso ai ruoli regionali è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese e/o italiana.*
3. *Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili, ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, quelli vacanti alla data del bando.*
4. *La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i vin-*

ditori del concorso. Le graduatorie dei concorsi e dei corsi-concorsi pubblici per la copertura dei posti e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. *Le graduatorie sono utilizzate per la copertura di posti degli organici regionali che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione dei relativi bandi di concorso.*
6. *In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche alle graduatorie di concorsi pubblici approvate a decorrere dal 1° gennaio 1996.*
7. *Le prove di selezione per l'assunzione del personale appartenente alle categorie protette di cui alla l. 482/1968 si svolgono secondo le modalità previste per l'assunzione di personale regionale.*
8. *L'atto di assunzione determina la titolarità in un posto degli organici di cui all'art. 26, comma 1. Sulla base dei criteri di cui agli art. 6 e 27 si procede all'assegnazione del personale alle singole strutture facenti capo all'organico di titolarità.*
9. *Il contratto di lavoro deve stipularsi per iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell'effettiva ammissione in servizio.*
10. *Il contratto prevede l'effettuazione di un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro. L'assunzione del prestatore di lavoro per il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Il termine di durata del periodo di prova è di tre mesi per i posti fino alla quinta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti.*
11. *Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.*
12. *Il mancato superamento del periodo di prova da parte del dirigente è dichiarato e comunicato all'interessato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente sovraordinato responsabile del servizio a cui il dirigente è stato assegnato, entro il termine di scadenza dello stesso periodo di prova. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.».*

Note all'articolo 3:

- ⁽³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«b) *esame;...».*
- ⁽⁴⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«c) *consultazione;...».*

Note all'articolo 4:

- ⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«*La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è articolata su due livelli, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 3.».*
- ⁽⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 prevedeva quanto segue:
«*La contrattazione collettiva decentrata ed integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.».*

Note all'articolo 5:

- ⁽⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«*Per i contratti collettivi regionali decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 37, comma 4, con atto dell'organo di vertice titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale.».*

Nota all'articolo 6:

- ⁽⁸⁾ L'articolo 41 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«(Esame)
1. *Ciascuna rappresentanza sindacale di cui all'art. 47 può chiedere, in forma scritta, l'esame sulle seguenti materie:*
a) *articolazione dell'orario;*
b) *definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;*
c) *verifica periodica della produttività degli uffici;*
d) *qualità dell'ambiente di lavoro.».*

Nota all'articolo 7:

- ⁽⁹⁾ L'articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«(Consultazione)
1. *L'Amministrazione procede alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi*

previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).».

Nota all'articolo 8:

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 43 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«(Informazione)
1. *L'Amministrazione informa preventivamente, per iscritto, le rappresentanze sindacali di cui all'art. 47 sulle seguenti materie:*
a) *articolazione dell'orario;*
b) *definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;*
c) *verifica periodica della produttività degli uffici;*
d) *stato dell'occupazione;*
e) *criteri generali di riorganizzazione degli uffici e di programmazione della mobilità;*
f) *criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;*
g) *applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;*
h) *documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale.*
2. *Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati, riguardanti:*
a) *distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;*
b) *attuazione dei programmi di formazione del personale;*
c) *misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
d) *andamento generale della mobilità del personale;*
e) *distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;*
f) *distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi;*
g) *introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;*
h) *iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.».*

Nota all'articolo 9:

- ⁽¹¹⁾ Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:
«*A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, ai dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli art. 126, 127, 128, 136, 137 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, al capo VII, agli art. 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 commi 1, 2, 5 e 6, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185 commi 1, 3, 4 e 5, 186, 187, 188, 191, 192, 193, ai titoli VI e VII della l. r. 3/1956, agli art. 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, alla legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 e le disposizioni ad esse collegate. Dalla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale incompatibili con le disposizioni della presente legge.».*

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), è aggiunto il seguente:

«2 bis. I contributi sono concessi anche ai soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con autobus o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.»

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.»

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi sono erogati nella misura massima del settantacinque per cento del costo ammissibile a finanziamento secondo le disposizioni della presente legge.»

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo può essere erogato nella misura massima del novanta per cento del costo per l'acquisizione di macchine obliterate e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di sistemi di tariffa unica integrata regionale.»

Loi régionale n° 10 du 22 mars 2000,

modifiant la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a adopté ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'article 1^{er})

1. Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. Peuvent également bénéficier des subventions les sujets dont la constitution est envisagée par les concessionnaires de transports public par autobus ou par câble en vue de la réalisation et de la gestion du système de tarif unique intégré à l'échelon régional.»

Art. 2
(Modification de l'article 3)

1. Le premier alinéa de l'article 3 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

«1. Avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les aides sont octroyées, le Gouvernement régional établit un plan annuel ou pluriannuel des investissements et le pourcentage des subventions destinées annuellement aux investissements visés à l'article 1er de la présente loi.»

Art. 3
(Modification de l'article 4)

1. Le premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

«1. Les financements sont octroyés dans la mesure maximale de soixante-quinze pour cent de la dépense éligible aux termes de la présente loi.»

2. Le troisième alinéa de l'article 4 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

«3. La subvention peut être octroyée dans la mesure maximale de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense supportée pour l'achat de composteurs et d'appareils de contrôle des usagers dans le cadre des systèmes de tarif unique intégré à l'échelon régional.»

Art. 4
(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 15/1995 è abrogato.

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Domande di contributi)

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), deve essere corredata del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali, con l'indicazione dei mezzi che si intendono sostituire e di quelli che si intendono acquistare, unitamente al preventivo di costo.

3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), deve indicare i motivi che giustificano l'intervento nell'ambito del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali ed elencare i beni oggetto dell'intervento, le loro caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo.

4. Salvo in casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati dalla Giunta regionale, i beni oggetto di contributo non possono mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di:

- a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature;
- b) venticinque anni per gli immobili;
- c) cinque anni per le attrezzature inerenti la tariffazione unificata.

I beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che hanno ricevuto i contributi.

5. I periodi di cui al comma 4 decorrono dalla data di fatturazione dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che ha ricevuto il contributo contravvenga a quanto previsto in ordine alla destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dei beni, maggiorata del dieci per cento; in caso di autorizzazione ai sensi del comma 4 la penale del dieci per cento non viene applicata.

6. Non si considera alienazione o cambio di destinazione la cessione di beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto

Art. 4
(Abrogation de l'article 5)

1. L'article 5 de la LR n° 15/1995 est abrogé.

Art. 5
(Modification de l'article 6)

1. L'article 6 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après :

«Art. 6
(Demandes de subvention)

1. La demande relative aux subventions visées à la présente loi doit être déposée au service régional compétent en matière de transports avant le 31 janvier de chaque année.

2. La demande relative aux subventions visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi doit être assortie du plan annuel ou pluriannuel des investissements de l'entreprise, de la liste des moyens de transport susceptibles d'être remplacés ou achetés et du devis y afférent.

3. La demande relative aux subventions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi doit mentionner les raisons justifiant l'intervention prévue dans le cadre du plan annuel ou pluriannuel des investissements de l'entreprise et préciser les biens qui font l'objet de ladite intervention, ainsi que leurs caractéristiques fonctionnelles et le devis y afférent.

4. Sauf en cas de force majeure, reconnu officiellement par le Gouvernement régional, il n'est pas possible de changer la destination des biens qui font l'objet du financement ni de les aliéner, et ce pour une période de :

- a) Dix ans pour les autobus et les équipements ;
- b) Vingt-cinq ans pour les biens immeubles ;
- c) Cinq ans pour les équipements relatifs au tarif unique.

Les biens visés à la lettre a) du présent article doivent être destinés à des services de transports en commun à l'échelle locale confiés par la Région à des sujets ayant bénéficié des subventions.

5. Les périodes visées au quatrième alinéa du présent article courent à compter de la date de la facturation des biens faisant l'objet du financement. Le bénéficiaire de la subvention qui ne respecte pas les prescriptions en matière de destination ou de non-alienation des biens doit rembourser ladite subvention à hauteur du montant correspondant à la période d'inutilisation des biens, majoré de dix pour cent ; en cas d'autorisation au sens du 4e alinéa ci-dessus, la pénalité de dix pour cent n'est pas applicable.

6. La cession de biens à un nouveau concessionnaire de services de transport public local – au sens de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière

dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). In tal caso, il soggetto subentrante assume verso la Regione ed in relazione ai beni oggetto di contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma 5. Dell'assunzione di tale obbligo occorre fare specifica menzione negli atti di trasferimento della proprietà dei beni.».

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Istruttoria ed emanazione degli atti)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, prorogabili di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, determina le spese di investimento ammissibili a finanziamento, previa istruttoria delle domande di contributo, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;
- b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti;
- c) funzionalità dei beni in rapporto al servizio a cui sono destinati.

2. La liquidazione avviene con provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.».

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni relative al sistema unificato grafico e informativo previste dalla l.r. 29/1997.».

Art. 8
(Modificazioni all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale, le aziende sono tenute a comunicare alla struttura regionale competente in materia di trasporti tutti i dati relativi ai servizi svolti.».

de services de transports publics réguliers – ne saurait être considérée comme aliénation ou changement de la destination desdits biens. Dans ce cas, le nouveau concessionnaire assume, envers la Région, pour ce qui est des biens subventionnés et pour le restant à courir de la période visée au 5° alinéa ci-dessus, les mêmes engagements qui revenaient au concessionnaire précédent. Dans les actes de mutation de propriété des biens, il est fait expressément mention de la prise en charge de ces obligations.».

Art. 6
(Modification de l'article 7)

1. L'article 7 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après :

«Art. 7
(Instruction des demandes et promulgation des actes)

1. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la présentation des demandes, délai pouvant être prorogé de soixante jours en cas d'exigences particulières liées à l'examen de celles-ci, le Gouvernement régional, à l'issue de l'instruction des dossiers, établit les dépenses éligibles, eu égard notamment aux critères suivants :

- a) Compatibilité avec les orientations du plan annuel ou pluriannuel des investissements ;
- b) Priorité au remplacement de biens obsolètes ;
- c) Fonctionnalité des biens compte tenu du service auquel ils sont destinés.

2. La liquidation se fait par acte du dirigeant, sur présentation de factures régulières, dont l'acquit de paiement doit être produit avant le délai fixé par ledit acte.

3. Les aides visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec d'autres subventions régionales octroyées au titre d'actions analogues.».

Art. 7
(Modification de l'article 8)

1. Le 2° alinéa de l'article 8 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

«2. Il est fait application de toutes les dispositions relatives au système graphique et d'information unifié au sens de la LR n° 29/1997.».

Art. 8
(Modification de l'article 10)

1. Le 2° alinéa de l'article 10 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

«2. En vue de la gestion unitaire des informations sur le service de transport public local, les entreprises sont tenues d'adresser à la structure régionale compétente en matière de transports toutes les données relatives aux services effectués.».

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 11
(Cessazione del rapporto concessionale)

1. La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione dei servizi configura modificazione della destinazione d'uso dei beni secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, in ordine alle restituzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si dà luogo all'applicazione della penale del dieci per cento.»

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2bis, della l.r. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 6 della l.r. 15/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 68

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4927 del 30.12.1999);

Art. 9
(Modification de l'article 11)

1. L'article 11 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après :

«Art. 11
(Cessation du rapport de concession)

1. La cessation, à n'importe quel titre, du rapport d'attribution ou de concession des services avant l'expiration des délais y afférents ouvre droit au changement de destination des biens, aux termes du 4^e alinéa de l'article 6 de la présente loi.

2. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité de dix pour cent prévue à l'article 6.»

Art. 10
(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les sujets visés à l'alinéa 2bis de l'article 1^{er} de la LR n° 15/1995, inséré par la présente loi, peuvent présenter les demandes de financement relatives à l'année 2000 suivant les modalités et les conditions prévues à l'article 6 de la LR n° 15/1995.

2. Avant l'échéance visée au premier alinéa du présent article, les entreprises de transport qui ont présenté, dans les délais fixés, les demandes de subvention au titre de l'année 1999, peuvent modifier lesdites demandes pour l'achat de composteurs, dispositifs et moyens technologiques de contrôle des usagers et de gestion du service, dans le cadre du programme approuvé par le Gouvernement régional tendant à mettre en place le tarif unique intégré au niveau régional.

Art. 11
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 22 mars 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 68

– à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4927 du 30.12.1999);

- presentato al Consiglio regionale in data 11.01.2000;
- assegnato alla 4^a Commissione consiliare permanente in data 14.01.2000;
- esaminato dalla 4^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 02.02.2000, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere CERISE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.2000, con deliberazione n. 1142/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.02.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.03.2000.

- présenté au Conseil régional en date du 11.01.2000;
- soumis à la 4^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 14.01.2000 ;
- examiné par la 4^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 02.02.2000 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CERISE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10.02.2000, délibération n° 1142/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.02.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.03.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

le, finalizzato alla realizzazione e gestione della tariffa unica integrata regionale.».

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
22 MARZO 2000, N. 10.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevede quanto segue:
«I contributi sono destinati:
a) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto collettivo di persone;
b) all'acquisto, alla costruzione ed all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito con le relative attrezzature, di sedi, e all'acquisto di tecnologie di controllo e gestione del servizio.»

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:
«(Ripartizione delle risorse)
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale o pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b).».

Note all'articolo 3:

- ⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:
«I contributi sono erogati nella misura massima del settanta-cinque per cento della spesa, compresa l'imposta sul valore aggiunta (IVA), ammissibile a finanziamento secondo le norme della presente legge e con riferimento agli standard regionali.».

- ⁽⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:
«Il contributo può essere erogato nella misura del novanta per cento della spesa, compresa l'IVA, per l'acquisizione di macchine obliteratrici e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di un programma, approvato dalla Giunta regiona-

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«(Criteri di concessione dei contributi)

1. Nell'esame delle domande di contributo si adottano i seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;
- b) precedenza, per quanto riguarda l'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto, alla sostituzione dei mezzi più obsoleti ed al mantenimento del parco macchine aziendale;
- c) entità delle precedenti erogazioni di contributi per investimenti e dell'utenza servita;
- d) funzionalità dei mezzi in rapporto al servizio a cui sono destinati;
- e) rispetto dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;
- f) dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate, del controllo dei passeggeri nonché della funzionalità dei mezzi stessi;
- g) dotazione a terra di apparecchiature idonee all'informazione all'utenza, associate ai sistemi di informazione presso le autostazioni;
- h) dotazione, nelle centrali operative delle aziende, di apparecchiature di controllo della regolarità dell'esercizio.».

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«(Domande di contributi)

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) deve essere corredata:
 - a) del piano annuale o pluriennale di investimenti aziendale;

- b) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell'anno precedente;
 - c) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l'espletamento dei servizi di cui alla lett. b), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) del prospetto riepilogativo delle percorrenze previste per l'anno in corso;
 - e) dell'elenco dei mezzi di trasporto che l'ente, azienda o impresa intende acquistare, distinti per tipo e con preventivo di costo;
 - f) dell'elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire e, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco macchine aziendale, una relazione tecnica sull'effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee;
 - g) della dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico e di non alienarli a terzi, prima di dieci anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), dev'essere corredata:
- a) della relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento con eventuale evidenziazione dei lavori eseguibili entro l'anno e della relativa spesa;
 - b) degli elementi atti a stabilire le caratteristiche, i costi e la fattibilità dell'acquisto, dell'intervento di costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianto fissi, officine-deposito, sedi, quali il preliminare di compravendita, la disponibilità dell'area o del fabbricato, lo stato di progettazione, l'importo delle spese, le autorizzazioni edilizie, la compatibilità con gli strumenti urbanistici;
 - c) per l'acquisto di attrezzature e tecnologie di controllo, dell'elenco dettaglio con le caratteristiche funzionali ed il preventivo di spesa;
 - d) dell'atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, la destinazione d'uso del bene;
- 1) per la stessa durata prevista per i mezzi a cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;
 - 2) per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;
 - 3) per venticinque anni, per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«(Istruttoria ed emanazione degli atti)

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, determina quali spese sono ammissi-

bili e finanziabili previa istruttoria delle domande di contributo con particolare riferimento alla congruità dei prezzi. Tale termine può essere prorogato di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie.

- 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, delibera l'erogazione dei singoli contributi e gli importi relativi, in relazione all'avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali, o agli obblighi contrattuali maturati, o alla consegna dei mezzi, o alla misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero al trasferimento della proprietà, se trattasi di beni immobili, verificati dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
- 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, può erogare un'anticipazione, nella misura massima del venti per cento del contributo, previa verifica della congruità della documentazione e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.
- 4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«Devono essere osservate le specifiche prescrizioni previste, per la colorazione dei veicoli e per il sistema unificato grafico e informativo, dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose), e successive modificazioni.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale è istituito, presso il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, un centro informativo a cui le aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale devono far pervenire tutti i dati relativi al servizio svolto.».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 prevedeva quanto segue:

«(Cessazione del rapporto concessionale)

- 1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione di servizi prima dei termini di scadenza delle stesse, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti fissi rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione ai sensi dell'art. 6.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 6.